

EURO C.I.N. – GEIE

STATUTO

TITOLO I

FORMA - DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA – SEDE

Art. 1 – Forma del Gruppo

Art. 2 – Denominazione del Gruppo e logo

Art. 3 — Oggetto

Art. 4 – Durata

Art. 5 – Territorio

Art. 6 – Sede legale

TITOLO II

CATEGORIE DI MEMBRI - AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI

Art. 7 – Categorie di Membri

Art.8 - Modalità di ammissione nuovi membri

Art. 9 – Responsabilità

Art. 10 - Diritto all'informazione - Diritto di comunicazione

Art. 11 – Recesso

Art. 12 – Esclusione

Art. 13 - Disposizioni comuni

TITOLO III

ORGANI DEL GRUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI

Art. 14 - Organi del Gruppo

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea

Art. 17 – Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

Art. 18 - Consultazione scritta

Art. 19 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 – Presidente

Art. 23 - Collegio dei Revisori

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 24 - Fondo patrimoniale

Art. 25 – Fondo di funzionamento

Art. 26 - Esercizio sociale e conti annuali

Art. 27 - Ripartizione degli utili e delle perdite

TITOLO V

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE

Art. 28 - Scioglimento – Liquidazione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 29 – Contestazioni

Art. 30 - Regolamento interno

Art. 31 - Iscrizione nel Registro delle Imprese

Art. 32. Lingue

TITOLO I

FORMA - DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA – SEDE

Art. 1 – Forma del Gruppo

È costituito, tra la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur (France) (in seguito denominata CCI Nice Côte d'Azur), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Cuneo (in seguito denominate rispettivamente CCIAA Riviera di Liguria e CCIAA Cuneo) e i soggetti individuati all'articolo 7 che aderiranno successivamente al presente contratto, un Gruppo Europeo di Interesse Economico retto dal Regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985 (JOCE L.199/1 del 31/7/1985), il Decreto Legislativo n. 240 del 23 luglio 1991 (G.U.R.I. n. 182 del 5/8/1991) dalle norme successive, dal presente Statuto e dal Regolamento interno del Gruppo che potrà essere adottato dall'Assemblea.

Art. 2 – Denominazione del Gruppo e logo

Il gruppo è denominato "EURO C.I.N. – GEIE"

Il logo è costituito da un triangolo isoscele suddiviso in tre sezioni rappresentanti rispettivamente il mare con un gabbiano, il cielo con le nuvole e un prato erboso. Uno dei lati del triangolo è intersecato dalle stelle che rappresentano l'Unione Europea.

Art. 3 – Oggetto

Allo scopo di facilitare e sviluppare l'attività dei suoi Membri, di migliorare ed accrescere i risultati di questa attività nel contesto di riferimento territoriale del Partenariato e in linea con l'Accordo di collaborazione tra le Camere di commercio di Cuneo e delle Riviera di Liguria e la CCI Nice Côte d'Azur, la Chambre de Métiers et la Chambre d'Agriculture siglato il 15/11/2022, le Strategie transfrontaliere ed europee, oltreché con l'Accordo del Quirinale del 26/11/2021, il Gruppo ha per oggetto:

- lo sviluppo e l'implementazione dei rapporti tra i Partner;
- l'attivazione di un costante confronto a livello transfrontaliero e con le Istituzioni locali e regionali per facilitare l'efficientamento delle reti e dei collegamenti fisici e digitali e migliorare l'attrattività del territorio di riferimento;
- l'integrazione e lo sviluppo economico nel rispetto delle peculiarità territoriali all'interno e all'esterno dell'area transfrontaliera;
- la promozione dell'immagine globale del Gruppo per farlo divenire un attore di rilievo all'interno ed all'esterno del territorio di riferimento;
- l'avvio, la valorizzazione e la promozione di azioni innovative e sostenibili nei settori di competenza dei Membri.

Art. 4 – Durata

Il Gruppo avrà durata massima di 99 anni a partire dalla data della sua iscrizione nel Registro delle Imprese dello Stato ove ha la sede legale.

Art. 5 – Territorio

Eurocin GEIE Le Alpi del Mare - Les Alpes de la Mer opera sul territorio di competenza dei membri.

Le attività per il raggiungimento delle finalità del Gruppo potranno estendersi anche al di fuori del territorio di competenza.

Art. 6 – Sede legale

La sede legale del gruppo è stabilita in Italia, a Cuneo, Via E. Filiberto n. 3, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo.

Quest'ultima potrà essere trasferita, su deliberazione unanime dei membri del gruppo, in qualsiasi altro luogo del territorio di riferimento al quale appartengono le parti, alle condizioni e formalità di pubblicità stabilite dagli articoli 13 e 14 del Regolamento 2137/85 CEE.

Il gruppo può, inoltre, istituire sedi secondarie.

Una sede secondaria è stabilita in Francia, presso la sede della CCI Nice Côte d'Azur, 20 boulevard Carabacel, CS 11259 06005 Nice Cedex.

TITOLO II

CATEGORIE DI MEMBRI - AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI

Art. 7 – Categorie di Membri

I membri del gruppo si distinguono in fondatori e associati.

I membri fondatori sono:

- La Camera di commercio Riviera di Liguria
- La Camera di commercio di Cuneo
- La Chambre de commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur

Possono essere ammessi con la qualifica di membri associati:

- Enti Pubblici;
- Aggregazioni di Enti Pubblici;
- Enti giuridici di diritto pubblico o privato.

Art. 8 - Modalità di ammissione nuovi membri

L'ammissione di nuovi Membri associati è approvata all'unanimità dall'Assemblea del GEIE che stabilirà le modalità di ammissione ed in particolare l'importo dei diritti di ingresso dovuti.

Ogni nuovo Membro associato accetta ed è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni del presente Statuto e di ogni decisione o norma regolamentare interna del Gruppo.

Art. 9 – Responsabilità

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento UE n. 2137/85 del 25/07/1985, il Gruppo prevede che i membri siano responsabili per i debiti sorti nel periodo di appartenenza al Gruppo in modo solidale e illimitato nel rispetto dell'art. 24 del Regolamento stesso.

Art. 10 - Diritto all'informazione - Diritto di comunicazione

I Membri hanno diritto di ottenere dal Presidente, in ogni momento, informazioni circa lo svolgimento delle attività del Gruppo. Una volta l'anno, essi hanno diritto di prendere visione dei libri e dei documenti relativi agli affari del Gruppo.

Ogni Membro ha la facoltà di formulare, per iscritto, domande circa gli affari del Gruppo al Presidente, il quale dovrà entro un mese dalla richiesta rispondere ugualmente per iscritto.

Art. 11 – Recesso

Ogni Membro in regola con i propri obblighi può recedere dal Gruppo notificando la propria motivata decisione al Presidente con ogni mezzo idoneo a garantire la tracciabilità della comunicazione.

Il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso se la comunicazione arriva prima del 1° luglio ed alla chiusura dell'esercizio successivo se arriva a partire dal 1° luglio.

Il Membro receduto non avrà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 12 – Esclusione

L'esclusione di un Membro potrà essere pronunciata nel caso in cui egli ripetutamente non rispetti i propri doveri verso il Gruppo risultanti dal presente Statuto e da tutti gli atti regolamentari del Gruppo o quando egli provochi o minacci di provocare turbativa grave al funzionamento dello stesso.

L'esclusione verrà pronunciata dall'Assemblea, con decisione unanime escluso il rappresentante del Membro interessato.

Il Membro escluso non avrà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 13 - Disposizioni comuni

I Membri receduti o esclusi o che hanno perso questa qualità restano tenuti a rispondere di tutti gli impegni assunti dal Gruppo fino alla data del recesso o esclusione o della perdita della qualità di Membro.

Essi sono obbligati verso il Gruppo per tutti i contributi richiesti a qualsiasi titolo ed esigibili fino alla data del recesso o dell'esclusione.

TITOLO III

ORGANI DEL GRUPPO E FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI

Art. 14 - Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta:

- a) dai Membri fondatori che designano ognuno tre rappresentanti scelti tra i propri Organi, tra cui il proprio Presidente, con diritto di voto per presenziare alle assemblee e alle riunioni del Gruppo;
- b) dai Membri associati, i quali designano ciascuno un proprio rappresentante con diritto di voto per presenziare alle assemblee e alle riunioni del Gruppo;

La durata del mandato dei rappresentanti all'interno del presente Gruppo sarà pari a quella del loro mandato nell'ambito dell'istituzione di appartenenza, salvo diversa disposizione.

In caso di vacanza di un componente, questo sarà sostituito attraverso una nuova designazione da parte del Membro interessato.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea

I Membri fondatori ed associati dispongono rispettivamente dei voti di cui all'art. 15 del presente Statuto

- a) Le seguenti decisioni sono prese all'unanimità dei presenti;
 - ammissione ed esclusione dei Membri;
 - modifica del numero dei voti attribuiti a ciascuno dei Membri, fermo restando che ad un Membro non potrà essere attribuito un numero di voti tale da consentirgli di avere la maggioranza degli stessi;
 - modifica dello Statuto;
 - fusione e trasformazione del Gruppo;
 - scioglimento del Gruppo;
 - nomina dei liquidatori, fissazione dei loro poteri e modalità di liquidazione;
 - trasferimento della sede del Gruppo;
 - istituzione, trasferimento o chiusura sedi secondarie;

- costituzione di commissioni o comitati utili allo sviluppo del Gruppo, definendone compiti, composizione e condizioni del loro funzionamento.

b) Le seguenti decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti;

- nomina e revoca del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti degli organi sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- nomina il Direttore, su proposta del Presidente, se tale figura non appartiene alla struttura del Socio fondatore che detiene la presidenza;
- determinazione degli emolumenti del Collegio dei Revisori e degli eventuali emolumenti del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Direttore;
- determinazione del diritto di ingresso;
- approvazione delle strategie d'azione del mandato;
- approvazione del Piano di attività ed eventuali modifiche dello stesso e relativo finanziamento;
- approvazione del bilancio d'esercizio;
- approvazione della quota annuale;
- approvazione e modifica del Regolamento Interno che sarà depositato nel Registro delle Imprese dello Stato ove il Gruppo ha la sede sociale.

Le decisioni collegiali regolarmente adottate saranno vincolanti nei confronti di tutti i Membri.

Per quanto non previsto dal presente articolo le decisioni si intendono prese all'unanimità.

Art. 17 – Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea si riunisce nell'ultimo trimestre dell'anno per approvare le strategie d'azione e il corrispondente Piano di attività dell'anno successivo, nonché il relativo finanziamento.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate tramite ogni mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità almeno quindici giorni prima della data della riunione e sono indirizzate ai componenti alle persone fisiche rappresentanti e/o ai Membri persone giuridiche.

In caso d'urgenza, le convocazioni sono effettuate tramite ogni mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità almeno sette giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve indicare l'oggetto della riunione e l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di svolgimento della stessa.

L'Assemblea si tiene presso la sede legale del Gruppo o in qualsiasi altro luogo indicato nella convocazione purché nello Stato di appartenenza di uno dei Membri e si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano presenti il Presidente e il Direttore.

L'Assemblea potrà essere effettuata anche tramite sistemi di collegamento on line.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Direttore curandone la verbalizzazione.

I rappresentanti persone fisiche dei Membri fondatori potranno delegare un altro rappresentante dello stesso Membro di appartenenza. Alle persone fisiche non possono essere affidate più di due deleghe.

Il Membro associato può farsi rappresentare da un altro Membro o dare delega ad altro rappresentante dello stesso Membro di appartenenza. Ciascun Membro, nella persona fisica che lo rappresenta, non potrà ricevere più di due deleghe.

Il verbale delle decisioni prese in assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e sarà trasmesso ai Membri entro 60 giorni dall'assemblea.

Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti dei membri devono astenersi dal prendere parte alle decisioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogni qualvolta abbiano interessi personali, anche indiretti, con l'argomento oggetto di trattazione.

Su iniziativa del Presidente o di almeno di tre Membri si potranno convocare ulteriori assemblee con indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo).

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dal presente Statuto (quorum deliberativo).

Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche, fatta salva ogni eccezione stabilita dall'Assemblea stessa.

Art. 18 - Consultazione scritta

I Membri possono essere consultati e le decisioni possono essere assunte anche attraverso una consultazione scritta.

La consultazione scritta è organizzata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Membri del Gruppo.

Il Presidente spedisce tramite ogni mezzo idoneo a garantire la tracciabilità della comunicazione, a ciascun Membro, il testo delle risoluzioni proposte e i relativi documenti informativi definendone i tempi di risposta.

Art. 19 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da cinque componenti, di cui uno in rappresentanza di ciascun Membro fondatore, compreso Presidente e Vice Presidente, e due designati dai Membri associati.

Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprano una carica nell'Ente che li ha designati, la durata del mandato, all'interno del Gruppo, sarà pari a quella del loro mandato nell'ambito dell'istituzione di appartenenza, salvo diversa disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e svolge comunque le proprie funzioni in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi consiglieri.

L'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti può revocare un componente del Consiglio di Amministrazione per gravi e persistenti violazioni di legge e dello Statuto o per aver reiteratamente disatteso indirizzi e deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente provvede senza indugio ad attivare le procedure necessarie per la sostituzione.

Art. 20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- organizza l'attività del Gruppo predisponendo le strategie d'azione e il corrispondente Piano di attività dell'anno successivo, nonché il relativo finanziamento che sarà approvato dall'Assemblea nell'ultimo trimestre dell'anno;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore appartenente all'organico del Socio fondatore che detiene la presidenza;
- propone la quota annuale che sarà approvata dall'Assemblea nell'ultimo trimestre dell'anno;
- valuta le attività non previste nel programma annuale e propone all'Assemblea l'approvazione delle stesse e le eventuali modalità di finanziamento;
- predispone il bilancio d'esercizio per l'approvazione dell'Assemblea che si riunirà entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- costituisce Gruppi di lavoro tecnici;
- decide in merito alle proposte del Direttore in materia di personale;
- propone modifiche del Regolamento Interno.

Art. 21 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono effettuate dal Presidente, tramite ogni mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità, almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso d'urgenza, le convocazioni potranno essere inviate con ogni mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità almeno tre giorni prima. La convocazione deve indicare l'oggetto della riunione, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di svolgimento della stessa e potrà essere corredata dai relativi documenti finanziari e progettuali.

Il Consiglio di Amministrazione si tiene presso la sede legale del Gruppo o in qualsiasi altro luogo indicato nella convocazione purché in uno degli Stati cui appartiene uno dei Membri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuato tramite sistemi di collegamento on line.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore curandone la verbalizzazione.

Il verbale delle decisioni prese all'interno del Consiglio di Amministrazione è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (quorum costitutivo).

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.(quorum deliberativo).

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, fatta salva ogni eccezione stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 22 – Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea con maggioranza di 2/3 dei voti.

La funzione di Presidente del Gruppo è svolta alternativamente per un periodo di quattro anni dal Presidente di uno dei tre Membri fondatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Gruppo e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
- verifica l'andamento generale dell'attività del Gruppo con riferimento all'attuazione delle decisioni adottate;
- rappresenta il Gruppo nei rapporti con le Istituzioni pubbliche a livello nazionale o internazionale e con ogni altro soggetto pubblico o privato;
- adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima successiva seduta
- propone al Consiglio di amministrazione la nomina di un Direttore appartenente all'organico del Socio fondatore che detiene la presidenza, sia esso il Direttore generale o il Segretario generale, per la durata del suo mandato. Se viene scelta una figura che non appartiene alla struttura del Socio fondatore che detiene la presidenza, la sua nomina deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale, come previsto dall'art. 13 del Regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate all'Assemblea in forma scritta. Sono irrevocabili e hanno effetto immediato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito temporaneamente dal Vice Presidente il quale, in caso di dimissioni o decadenza del Presidente, provvede senza indugio ad attivare le procedure necessarie per la sostituzione.

In caso di dimissioni del Presidente, il membro fondatore, che ha in capo la Presidenza, provvederà a designare il nuovo Presidente.

L'Assemblea può revocare il Presidente per gravi e persistenti violazioni di legge e dello Statuto o per aver reiteratamente disatteso indirizzi e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 23 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre componenti, iscritti all'Albo dei Revisori, in rappresentanza dei due Stati e sono nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori si occupa del controllo dei conti del Gruppo e partecipa alle riunioni degli Organi, senza diritto di voto.

I componenti restano in carica tre esercizi finanziari.

TITOLO IV GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 24 - Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è costituito dai diritti di ingresso versati dai Membri fondatori e dai Membri Associati.

Il diritto di ingresso è stabilito dall'Assemblea.

Su decisione unanime dell'Assemblea, il fondo è suscettibile di aumento attraverso l'ammissione di nuovi Membri i cui diritti di ingresso confluiscono nel fondo stesso e di riduzione in seguito ad eventuale utilizzo.

Le variazioni del fondo patrimoniale in aumento o in diminuzione non comporteranno comunque necessità di modifica del presente Statuto.

Art. 25 – Fondo di funzionamento

Costituiscono il fondo di funzionamento del Gruppo:

- a) i conferimenti annuali a carico dei Membri per l'ordinario funzionamento amministrativo;
- b) i contributi in quota parte per il finanziamento di progetti o di operazioni approvate dall'Assemblea;
- c) la remunerazione dei servizi resi dal Gruppo ai suoi Membri e ad altri soggetti, nonché eventuali profitti;
- d) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento CEE e dalle leggi nazionali;
- e) prestiti e donazioni a fondo perduto.

Art. 26 - Esercizio sociale e conti annuali

Ogni esercizio sociale ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, previa verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

Il bilancio è pubblicato presso il registro delle imprese in cui ha sede il Gruppo.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo la normativa vigente.

Art. 27 - Ripartizione degli utili e delle perdite

Gli utili e le perdite saranno ripartiti tra i Membri proporzionalmente all'importo totale dei loro contributi annuali.

TITOLO V SCIoglimento – LIQUIDAZIONE

Art. 28 - Scioglimento – Liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, volontaria, obbligatoria o giudiziaria, l'Assemblea determina all'unanimità le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Il risultato della liquidazione servirà a estinguere le passività e saldare tutte le spese.

L'eventuale surplus sarà ripartito proporzionalmente al diritto di ingresso versato da ciascun Membro nel fondo patrimoniale. L'eventuale disavanzo sarà sopportato dai Membri nelle stesse proporzioni, salvo constatazione di responsabilità individuali per azioni di gestione non conformi alla legge e dal presente Statuto.

La capacità giuridica del Gruppo permane ai soli fini della liquidazione.

La dichiarazione di fallimento o la liquidazione di uno dei Membri del Gruppo non comporta lo scioglimento dello stesso che continua con gli altri Membri.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 29 – Contestazioni

Ogni controversia tra i Membri, sarà giudicata dagli organi giurisdizionali competenti in relazione alla sede legale del Membro citato in giudizio.

Art. 30 - Regolamento interno

L'Assemblea, con la maggioranza dei 2/3, potrà approvare un Regolamento interno che precisi le condizioni di applicazione del presente Statuto.

Art. 31 - Iscrizione nel Registro delle Imprese

Il Gruppo acquisirà la capacità giuridica solo con l'iscrizione nel Registro delle Imprese dello Stato ove ha la sede legale.

L'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento saranno depositati presso il Registro delle Imprese in lingua italiana e francese.

Art. 32. Lingue

Il presente statuto è redatto in lingua italiana e in lingua francese.